

Civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - del convenuto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014

Errore nell'individuazione della persona destinataria della domanda - Conseguenze - A carico dell'attore - Eccezione - Comportamento doloso o consapevolmente diretto a profittare dell'altrui errore da parte del convenuto - Fattispecie.

Sebbene sia onere dell'attore individuare correttamente la persona destinataria della domanda giudiziale le conseguenze dell'erronea identificazione del convenuto debbono essere sopportate da quest'ultimo allorché le circostanze del caso concreto dimostrino inequivocabilmente che l'errore dell'attore è stato inconsapevole, ancorché colposo, mentre il comportamento della controparte è stato doloso o comunque consapevolmente orientato ad approfittare dell'errore altrui per trarne ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio, la S.C. - con riferimento all'azione proposta da un idraulico per la riscossione del compenso dovutogli in relazione ad attività svolta all'interno di un appartamento, identificata erroneamente dal medesimo la parte debitrice, sulla base delle risultanze dell'elenco telefonico, nella madre, defunta da oltre trent'anni, della destinataria della prestazione - ha ritenuto che il contegno tenuto dalla parte debitrice, consistito nel ricevere presso l'appartamento suddetto dapprima la diffida ad adempiere e poi la notificazione dell'atto di citazione, atti entrambi indirizzati alla propria genitrice, senza contribuire a dissipare l'equivoco, ma anzi alimentandolo, essendosi dichiarata "figlia" della destinataria dei due atti senza rivelarne l'avvenuto decesso, comportasse l'obbligo di rimborsare al creditore le spese sostenute per far valere il proprio diritto, avendo essa provveduto al pagamento di quanto dovuto solo in sede di esecuzione del titolo giudiziale formatosi nei confronti della defunta).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4445 del 25/02/2014.